

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 128/13 R.G. promossa da:
CLIENTE

ATTORE

SOCIETA' LEASING

contro:

CONVENUTO

CONCLUSIONI

ATTORE: come in prima memoria ex art. 183 c.p.c dd. 10.11.2013 in insiste in tutte le domande strutturate formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;

CONVENUTA: come da atto di citazione.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione notificato il 28.3.2013 CLIENTE nel proposito opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /13 in forza del quale era stato condannato a consegnare alla SOCIETA' LEASING spa alcuni veicoli e beni concessi in leasing ed oggetto della domanda di restituzione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dei contratti in seguito all'inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni di locazione ed alla comunicazione della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dall'art.18 di tali contratti.

Ha asserito che i contratti in oggetto dovevano essere qualificati quali contratti di leasing traslativo; ha affermato che in data 10.9.2010 la convenuta aveva concesso all'attore un nuovo credito per l'importo di € 333.500,00 in aggiunta ai contratti di locazione finanziaria già in essere ed aventi n. e e che tale condotta era contraria ai principi di diligenza in quanto non era stato adeguatamente valutato il rischio dell'operazione.

Ha precisato che la condotta di controparte aveva generato la situazione in merito alla esatta posizione debitoria e che controparte aveva indotto in inganno l'attore per averlo intrattenuto con proposte di rientro del debito, poi trasformate in dinieghi in insostenibili piano di ammortamento.

Ha precisato che il credito azionato non era liquido ed ha chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato.

Con comparsa dd. 7.6.2013 si costituiva la SOCIETA' LEASING facendo presente che il decreto ingiuntivo aveva per oggetto solo la restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria e che non era stato ivi richiesto il pagamento di alcuna somma di denaro.

Ha precisato che tale restituzione era stata richiesta sulla base della clausola risolutiva di cui la convenuta si era avvalsa e che era inapplicabile anche in ipotesi di mancato pagamento di un solo canone.

Ha affermato che nessuna diligenza era addebitabile alla esponente per aver stipulato un nuovo contratto di locazione finanziaria con la ditta opponente, la quale, all'epoca, era in regola nel pagamento dei canoni.

Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.

L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.

I contratti stipulati dalle parti e prodotti in causa prevedevano, all'art. 18, una clausola risolutiva espressa.

In particolare le parti hanno concordato che *"il concedente avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. con il conseguente obbligo del conduttore all'immediata restituzione al concedente del bene che ne forma oggetto...nelle seguenti ipotesi: ...c) mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone..."*.



Tale clausola è stata oggetto di sottoscrizione separata in cauce avvisando entrambi.

Con lettera dd. 1.10.2012 la SOCIETA' LEASING spa ha comunicato a controparte la volontà di avvalersi di tale clausola in considerazione del mancato pagamento dei canoni relativi ai contratti n. _____, n. _____, e n. _____ (e relativi alle fatture elencate nel doc.7 prodotto con il decreto ingiuntivo) ed ha chiesto la restituzione dei veicoli concessi in godimento.

Dall'esame del doc. 7 risultano contestati i mancati pagamenti del canone relativo al mese di dicembre 2011 (contratto n. _____), del canone relativo al mese di gennaio 2012 (contratto n. _____) e dei canoni di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio agosto e settembre 2012 (contratto n. _____).

Nessuna prova di tali pagamenti è stata fornita da controparte (la quale, al contrario, non ha contestato tali inadempimenti, ma ha asserito che essi sarebbero del tutto irrilevanti e non di tale gravità da giustificare la risoluzione, anche alla luce della condotta tenuta da controparte).

Si rileva, tuttavia che nel caso in esame le parti hanno anticipatamente valutato la gravità dell'inadempimento prevedendo in modo dettagliato le ipotesi di presenza delle quali poteva operare la clausola risolutiva espressa; ne consegue che conseguentemente, ove si realizzi una delle ipotesi previste contrattualmente, non vi è alcuna necessità che il giudice svolga un'indagine ad hoc su tale aspetto (sentenza n. 4369 del 16/05/1997; sentenza n. 20018 del 26/09/2006).

Ne consegue che deve ritenersi che i contratti di leasing in questione si siano risolti in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 18 dei contratti.

La risoluzione dei contratti comporta l'obbligo dell'attore di restituire alla concedente i beni ricevuti in leasing.

Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.

Nessuna rilevanza assume nel presente giudizio la qualificazione dei contratti (come leasing traslativo o meno) non essendo in questione alcuna relativa al pagamento dei canoni o delle penali.

La domanda di accertamento, formulata in tal senso dalla ditta attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., è tardiva e come tale inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:

fase studio: € 1.620,00;

fase istruttoria: € 1.147,00;

fase istruttoria: € 1.720,00 (con riduzione del 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria) = € 860,00;

fase decisionale: € 2.767,00;

totale € 6.394,00 per compensi, oltre iva, onpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 113;
2. Condanna CLIENTE a rimborsare alla SOCIETA' DI LEASING le spese di lite e
liquida in € 6.394,00 per compensi, oltre iva, onpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

Così deciso in data 26/06/2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

il Giudice

Dott. Giuliana Segna

EX PARTE CREDITORIS

